

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014**

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2014/421/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽¹⁾ («l'accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»).
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (3) L'Unione e la Norvegia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (4) L'Unione e la Norvegia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Norvegia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (5) L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
- (6) La posizione in seno al Comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-NORVEGIA N. ...

del

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽²⁾ («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), l'Islanda, la Turchia, le Isole Færøer e i partecipanti al processo di Barcellona ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽⁴⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'UE e la Norvegia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'UE e la Norvegia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Norvegia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo.
- (8) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 117 del 2.5.2006, pag. 2.

⁽³⁾ Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

⁽⁴⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2014.

Fatto a, il

Per il Comitato misto

Il presidente

...

ALLEGATO

PROTOCOLLO N. 3**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa***Articolo 1***Norme di origine applicabili**

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2***Composizione delle controversie**

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Norvegia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Norvegia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Norvegia.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie — Cumulo**

1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, modificato dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto UE-Norvegia del 20 dicembre 2005 ⁽²⁾, continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e la Norvegia fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 di cui sopra del protocollo n. 3 dell'accordo.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 117 del 2.5.2006, pag. 2.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
